

**D.M. 4 aprile 2001 <sup>(1)</sup>.**

Modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

-----

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2001, n. 157.

---

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure di partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie appositamente costituite nonché le modalità di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, riguardante l'adeguamento dei compensi alle società finanziarie;

Viste le proprie direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, concernenti «l'applicazione transitoria» della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Decreta:

-----

---

***1. Modalità di intervento del Ministero.***

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato con il termine «Ministero», partecipa al capitale sociale delle società finanziarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in qualità di socio sovventore ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, mediante sottoscrizione di azioni del socio sovventore emesse dalla società medesima.

2. Ai fini della verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal predetto art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.

3. Gli statuti delle società finanziarie, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dovranno esplicitamente prevedere in favore del «Ministero»:

a) in caso di utili, una remunerazione obbligatoria delle azioni/quote del capitale sociale sottoscritte e versate, superiore di due punti a quella prevista per gli altri soci ordinari;

b) una eventuale rivalutazione della quota di partecipazione.

4. Il «Ministero» dispone detta partecipazione a fronte di programmi triennali di attività presentati dalle società finanziarie, utilizzando le disponibilità del Fondo speciale di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dette disponibilità sono determinate al netto delle somme necessarie alle erogazioni di contributi già concessi con formali provvedimenti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e delle direttive 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al netto dei compensi alle società finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato nelle premesse e della remunerazione delle attività promozionali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 218. Le risorse oggetto di partecipazione sono iscritte in apposita contabilità separata fino all'effettivo utilizzo per versamenti ed erogazioni relativi alle operazioni di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le risorse stesse sono utilizzate per investimenti unicamente finanziari che garantiscono la loro certa e pronta liquidabilità.

5. In sede di prima attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, il «Ministero» partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:

a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5% delle risorse disponibili ai sensi del comma 4;

b) importi proporzionali al patrimonio netto contabile della società finanziaria, esclusi gli importi accantonati per i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, incrementato del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, delle cooperative partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto è stato approvato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto dalle conferenze di servizi convocate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative prima della dismissione delle partecipazioni da parte delle società finanziarie al netto della partecipazione della finanziaria

stessa esposta nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato della società finanziaria è escluso dal predetto computo.

6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il «Ministero» dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, il cui ammontare sarà determinato con le modalità previste dalla precedente lettera a) a favore delle società finanziarie che presentano al «Ministero» istanza di partecipazione per la prima volta, e da importi determinati secondo le procedure di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'ultimo bilancio approvato, a favore di tutte le società finanziarie interessate. I dividendi erogati al «Ministero» ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del «Ministero» medesimo.

7. Il «Ministero» nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale nonché un componente del consiglio di amministrazione delle società finanziarie.

-----

---

## **2. Recesso del Ministero.**

1. Il «Ministero» può recedere totalmente o parzialmente dalle partecipazioni di cui all'art. 1 nei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione delle quote di capitale sociale delle cooperative o mancata stipula del contratto di finanziamento ovvero mancata concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, da parte delle società finanziarie a valere sulle risorse apportate dal «Ministero», trascorsi trentasei mesi da tale apporto, fatta salva la valutazione, dell'attività svolta, con particolare riguardo alla quantità ed alla qualità degli interventi richiesti dalle cooperative e deliberati dalle società finanziarie medesime;

b) utilizzo delle risorse corrispondenti alle quote di capitale versato dal «Ministero» per finalità diverse da quelle previste dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

c) inosservanza di uno o più dei criteri operativi delle società finanziarie di cui all'art. 4;

d) perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001.

-----

---

### **3. Domande di partecipazione delle società finanziarie.**

1. Le società finanziarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al «Ministero» formale domanda di partecipazione. Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione di detta domanda, il «Ministero» procede alla sottoscrizione ed al versamento delle quote di partecipazione al capitale di ciascuna finanziaria. Nel rispetto del predetto termine le società finanziarie dispongono di quindici giorni per eventuali integrazioni documentali.

2. Qualora, entro il predetto termine di sessanta giorni, la società istante non abbia acquisito tutti i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ma abbia adottato tutte le necessarie deliberazioni, le risorse spettanti alla società medesima sono accantonate per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, dette risorse sono assegnate alle restanti società finanziarie in possesso dei requisiti, secondo i criteri stabiliti con l'art. 1.

3. Negli esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, il «Ministero» stabilisce la data a decorrere dalla quale sarà consentita la presentazione di domanda di partecipazione da parte delle società finanziarie, nel rispetto delle procedure e delle condizioni predette.

-----

---

### **4. Valutazione dei progetti.**

1. Le società cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, presentano alle società finanziarie partecipate dal «Ministero» domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo nonché a salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Le società finanziarie si attengono a criteri operativi finalizzati a garantire l'efficacia degli interventi. In particolare provvedono:

a) alla valutazione dei requisiti formali delle cooperative quali la compagine sociale, l'appartenenza a settori di attività ammessi dalla normativa comunitaria e la localizzazione;

b) alla valutazione del «business plan» delle iniziative, con particolare riferimento alle competenze ed esperienze dei soci, alle funzioni aziendali previste per i soci medesimi o per eventuali dipendenti; al mercato di riferimento; agli investimenti; agli aspetti tecnico-organizzativi; alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, illustrata anche dai bilanci previsionali relativi almeno a tre anni di attività; alla redditività

dell'investimento con particolare riguardo al rimborso del capitale investito dalle società finanziarie secondo le direttive della Unione europea;

c) alla concessione di finanziamenti secondo i limiti fissati dalla Unione europea esclusivamente a sostegno degli investimenti in capitale fisso effettuati dalle cooperative successivamente alla presentazione alla società finanziaria della richiesta di partecipazione. La base assunta per il calcolo dell'intensità degli aiuti, che, espressa in equivalente sovvenzione, non potrà superare i predetti limiti, sarà il costo effettivo degli investimenti medesimi. Le società finanziarie in luogo dei finanziamenti predetti possono avvalersi di strumenti equivalenti quali: mutui, certificati di investimento ed obbligazioni, prestiti partecipativi, fidejussioni, locazioni finanziarie;

d) alla erogazione di servizi al fine di favorire e sostenere l'iniziativa imprenditoriale;

e) al controllo delle cooperative partecipate tramite rilevazione, almeno semestrale, della situazione finanziaria, di debito e di credito, della situazione degli investimenti effettuati e da effettuare, della situazione economica, dei rapporti societari, del confronto tra «budget» e consuntivo, delle procedure e dell'organizzazione aziendale.

3. L'attività di valutazione del «business plan» ed, in generale, l'attività istruttoria delle domande presentate dalle cooperative, è remunerata dalle cooperative medesime secondo le modalità fissate dai consigli di amministrazione delle società finanziarie, anche in modo differenziato per le partecipazioni e per i finanziamenti. Per questi ultimi si seguiranno criteri coerenti con quelli adottati dagli intermediari finanziari. Gli altri servizi, tra cui quelli di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, saranno remunerati dalle cooperative a normali prezzi di mercato.

4. Le domande di intervento, presentate da cooperative costituite, per oltre il 50 per cento dei soci, da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni, da lavoratori posti in mobilità ai sensi del capo II, titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, da dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali, da lavoratori licenziati per cessazione dell'attività o per riduzione di personale, da lavoratori dipendenti da aziende poste in liquidazione dai proprietari, nonché da lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, pervenute in ciascun trimestre, sono esaminate con priorità rispetto alle altre domande pervenute nel medesimo periodo.

5. Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa. Le sottoscrizioni ed i relativi versamenti possono essere effettuati in non più di tre soluzioni. La partecipazione deve essere inferiore al capitale di rischio della cooperativa.

6. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio, si considerano le riserve ed i prestiti sociali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della domanda di intervento, nonché il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche ed i soci sovventori. Il capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del capitale di rischio e può essere determinato alla data dell'intervento della società finanziaria nella cooperativa.

7. In caso di utili delle cooperative partecipate, le società finanziarie avranno diritto ad un dividendo superiore di due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci ordinari, le società finanziarie avranno comunque diritto ad un dividendo pari al 2% del capitale sottoscritto e versato.

8. Le società finanziarie alla data del 31 luglio di ciascun anno presentano al «Ministero» una relazione sull'andamento delle cooperative partecipate ed, alla data del 31 gennaio, una relazione sulla attività svolta. Gli interventi agevolativi per i quali specifiche discipline comunitarie prevedono la notifica preventiva verranno notificati dal «Ministero» medesimo. Le società finanziarie si impegnano a comunicare al «Ministero» i progetti per i quali sussiste l'obbligo di notifica ed a non erogare la relativa agevolazione anteriormente al benessere della Commissione europea.

---

**5. Sottoscrizione di quote di capitale sociale.**

1. I soci delle cooperative devono avere già sottoscritto, alla data di delibera di intervento da parte della società finanziaria interessata, una quota individuale non inferiore a lire otto milioni. Di detta quota il cinquanta per cento deve essere versato entro i trenta giorni successivi alla delibera di intervento della società finanziaria e la parte rimanente entro due anni. Per i soci delle cooperative sociali, le predette quote sono ridotte del cinquanta per cento. Non possono essere oggetto degli interventi previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le cooperative sottoposte a procedure concorsuali.

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 può essere attuata anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza.

---

**6. Dismissione delle partecipazioni.**

1. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi con le società finanziarie, le cooperative, nei cinque anni successivi all'assunzione della partecipazione, devono rilevare a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione, almeno il 25 per cento delle quote delle società finanziarie; nel quinquennio successivo dovranno rilevare la quota rimanente. Ogni cooperativa potrà beneficiare di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società finanziaria interessata. È fatta comunque salva la possibilità delle società finanziarie di cedere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno, la società finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, non vengano sottoscritti o non vengano rispettati i predetti accordi, le società finanziarie recedono, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.

2. Le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso il periodo di durata della partecipazione decorre da detta data. Le società finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione di tali partecipazioni e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal «Ministero», esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.

-----

---

## ***7. Prosecuzione delle partecipazioni.***

1. I criteri di cui agli articoli precedenti devono essere recepiti negli accordi che le società finanziarie stipulano con le cooperative partecipate, al fine di disciplinare le modalità di prosecuzione e di dismissione delle partecipazioni.

2. È approvato l'allegato schema della domanda di partecipazione delle società finanziarie.

-----